

**COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO**

**Via G. Garibaldi n. 43 - San Giovanni Valdarno (AR)**

Rep. n. \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DI AREA DI  
PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA ENRICO FERMI**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede comunale del Comune di San Giovanni Valdarno, avanti a me, Dott.ssa Antonella Romano, Segretario Comunale, autorizzata a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, D.Lgs. 267/2000, si sono personalmente presentati e costituiti i Signori:

**1) il Sig.** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in San Giovanni Valdarno (AR) presso la sede comunale di Via G. Garibaldi n. 43, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO**, C.F. 00160360517, in qualità di Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune medesimo, nominato con Decreto Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù dell'articolo 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;

**E**

**2) il Sig.** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto e agisce non in proprio, bensì in nome, per conto e nell'interesse, di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e potere di firma io ufficiale rogante sono personalmente certa avendone i requisiti di legge, mi chiedono di ricevere il presente atto e di far constatare quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di San Giovanni Valdarno, in esecuzione della delibera consiliare n° 50 del 30 settembre 2019, in conformità ai principi di trasparenza, parità di trattamento, di non discriminazione ed imparzialità dell'azione amministrativa, intende valorizzare il proprio patrimonio pubblico non utilizzato, considerato come bene comune da rendere disponibile alla collettività, con l'obiettivo di potenziare lo sviluppo, di sottrarre all'ulteriore degrado urbano l'area di cui all'oggetto, con attività volte alla promozione dello sport;

- che nel quartiere Lucheria, tra via E. Fermi e l'argine leopoldino, si trova un'area sulla quale insistono due campi da calcetto attualmente in disuso, che presenta le caratteristiche previste dalla sopra richiamata delibera consiliare per la ricerca di un soggetto al quale affidare l'area in regime di concessione di valorizzazione;

- la valorizzazione dell'intera area dovrà consistere nella realizzazione di un impianto sportivo (inteso come *“insieme di più spazi dedicati ad attività sportiva”*) e di aree con destinazione ricreativo -sociale;

- l'Amministrazione Comunale valuterà l'eventuale concessione con il solo fine del soddisfacimento dell'interesse pubblico promuovendo il recupero dell'area in oggetto;

**PREMESSO INOLTRE CHE**

a) con Deliberazione di Giunta comunale n. ...., veniva approvato, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 3-bis, del D.L. n. 351 del 25 settembre 2001 convertito in L. n. 410 del 23 novembre 2001

un Bando di gara per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica relativa alla concessione di valorizzazione dell'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA ENRICO FERMI;

b) l'area è sottoposta a vincolo di cui all'art.142 lettera "C" del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

c) con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, veniva nominata la Commissione di gara per procedere alla valutazione delle offerte pervenute;

d) la procedura si è svolta secondo la normativa speciale di gara;

e) all'esito della procedura di cui sopra, è stato individuato quale aggiudicatario della concessione \_\_\_\_\_, il/la quale ha presentato una Proposta tecnico-economico-gestionale avente le seguenti principali caratteristiche: \_\_\_\_\_;

f) con Determinazione n. .... del ..... è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione nei confronti di ....., previa verifica di tutti i prescritti requisiti di partecipazione alla procedura di gara;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 – PREMESSA E DOCUMENTAZIONE DI GARA**

1. Le Parti precisano che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto la premessa, gli atti di gara e i documenti prodotti dall'aggiudicatario, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna e che rimangono depositati agli atti di questo Comune.

#### **Art. 2 – OGGETTO**

1. Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata, il Comune, concede in uso al Concessionario l'AREA DI PROPRIETÀ

COMUNALE SITA IN VIA ENRICO FERMI censita nel NCEU del Comune al Foglio19 Particella 1790 (parte), per la valorizzazione e l'utilizzazione della medesima a fini economici, nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, rendendola idonea alla realizzazione di nuove funzioni sportive, ristorative, ricreative, anche mediante iniziative ed eventi di tipo culturale, sociale.

2. Il Concessionario, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni dell'Immobile, accetta e si impegna, in unico contesto, causale ed economico, a:

a) realizzare gli interventi necessari per il riuso dell'Immobile, in conformità alla Proposta Progettuale presentata in sede di gara espressamente assumendosi ogni alea economica, finanziaria e temporale al riguardo;

b) esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'Immobile, qui accordata, per la durata della presente concessione, ininterrottamente e in conformità alla destinazione d'uso dell'Immobile - attuale o prevista di concerto con le amministrazioni competenti - e nel rispetto del valore simbolico e identitario del medesimo, nonché del paesaggio e dell'ambiente ove è inserito;

c) svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, espressamente assumendosi ogni alea economica, finanziaria e temporale al riguardo, le attività di natura strettamente economica, nonché tutte quelle attività utili:

i) a garantire la fruibilità pubblica della struttura;

ii) a consentire l'innescio di un processo duraturo di sviluppo locale;

iii) a permettere la creazione di reti funzionali all'attività prevista, lo scambio di informazioni e di buone pratiche;

d) pagare il canone di concessione nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 14.

### **Art. 3 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL**

## CONTRATTO

1. L'aggiudicataria si obbliga ad eseguire il servizio di cui al precedente articolo 2 sotto l'osservanza del presente contratto e delle condizioni, modalità, disposizioni normative e quant'altro contenuto e risultante dai documenti di gara che rimangono depositati agli atti di questo Comune.

### Art. 4 - CONSEGNA DEL BENE

1. L'Immobile viene consegnato al Concessionario per le finalità di cui al precedente art. 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che comprende i vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citati in premessa, nonché le prescrizioni e le modalità di trasformazione di cui agli strumenti paesistici, paesaggistici, urbanistici ed edilizi vigenti.

2. Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa conoscenza dell'area e delle condizioni, anche di manutenzione, della medesima.

3. La formale e definitiva consegna dell'area avverrà entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in contraddittorio tra le Parti, di apposito verbale (di seguito "il Verbale di Consegna").

4. Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il Concessionario assume la responsabilità di custode del bene assumendo anche l'obbligo della vigilanza, nonché gli oneri relativi alla sicurezza, prevenzione e rimozione di qualsiasi rischio, oltre all'assunzione di ogni attività connessa a tali obblighi e prevista dalla legge.

5. Alla cessazione della concessione, il Concessionario dovrà restituire l'Immobile, in buono stato di conservazione e, in ogni caso, idoneo allo

svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera c).

#### **Art. 5 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO**

1. Espressamente e tassativamente esclusa qualsiasi, anche implicita, traslazione di potestà pubbliche, il rapporto di concessione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis della Legge n. 410/2001, viene qui ad instaurarsi tra il Concedente e il Concessionario, è disciplinato dal presente atto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalla normativa speciale di gara, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati ed eventuali future loro modifiche ed integrazioni.

2. Alla presente concessione non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

3. Restano ferme le disposizioni relative agli eventuali vincoli ambientali e del paesaggio a cui è assoggettato l'Immobile.

#### **Art. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione ha durata di anni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico.

#### **Art. 7 – ACCESSO ALL'IMMOBILE**

1. Il Concessionario, per tutta la durata del presente atto, consente l'accesso al bene oggetto di concessione da parte dei funzionari comunali incaricati, in qualsiasi momento e per gli accertamenti che si ritenessero opportuni.

#### **Art. 8 – MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

1. Nella fase di progettazione architettonica, definitiva e/o esecutiva, successiva all'aggiudicazione, il Concessionario dovrà sottoporre il progetto

all'approvazione del servizio edilizia e le scelte relative agli interventi dovranno essere dettagliate e supportate dalle opportune analisi ed elaborati tecnico-illustrativi.

2. Il Concessionario dovrà consegnare rilievi, documenti, progetti e qualsiasi altra documentazione che sarà richiesta.

3. Il Concessionario si obbliga a realizzare, a proprie integrali cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, anche urbanistiche vigenti, nonché delle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., tutti gli interventi di recupero, manutenzione ordinaria, straordinaria e le connesse opere previste dalla Proposta progettuale presentata in sede di gara, nonché quanto necessario per adempiere ai propri obblighi di custodia, vigilanza e sicurezza dell'immobile, dando tempestiva e formale comunicazione ai competenti uffici comunali dell'inizio dei relativi lavori.

4. Nel prosieguo del presente atto ogni opera, lavoro, fornitura e quant'altro necessario per la riqualificazione dell'Immobile, nulla escluso ed eccettuato e compresa anche la predisposizione a cura e spese del Concessionario della progettazione definitiva e/o esecutiva, verranno, per brevità e complessivamente, indicate come gli "Interventi".

5. La mancata osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni vigenti connesse all'esecuzione di tali interventi determina la decadenza della concessione di cui al successivo art. 24.

6. Il Concessionario assume a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, anche di natura temporale, il conseguimento di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli Interventi e per l'esercizio delle attività di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. c), restando in ogni caso

inibita al Concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le predette attività, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni occorrenti per legge.

7. Gli Interventi saranno realizzati dal Concessionario anche avvalendosi di imprese terze, in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, come da impegni assunti dal medesimo Concessionario in sede di gara, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente ed interamente a carico del Concessionario. Gli Interventi dovranno concludersi entro ..... (.....) mesi dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, – o, se inferiore al suddetto termine - secondo la tempistica indicata nella proposta progettuale presentata in sede di gara.

8. Gli interventi necessari per adibire l'immobile all'attività di \_\_\_\_\_ descritta nella proposta progettuale presentata in sede di gara devono intendersi già autorizzati dal Comune con la sottoscrizione del presente atto.

9. Eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie nella progettazione ed esecuzione degli Interventi o che il Concessionario riterrà opportune, ai fini della migliore riuscita degli stessi, potranno essere introdotte previo consenso del Comune e non potranno determinare, ad alcun titolo, variazioni nella durata e nell'ammontare del canone. Resta inteso che le predette varianti e modifiche potranno essere realizzate solo ad esito del conseguimento da parte del Concessionario delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie da parte degli ulteriori uffici competenti.

10. Al progressivo realizzarsi degli Interventi, l'oggetto della concessione, automaticamente e senza eccezioni, riguarderà anch'essi e pertanto ogni opera, addizione o miglioria realizzata o introdotta dal Concessionario si intenderà



oggetto della presente concessione.

11. Eseguiti gli Interventi, l'Immobile potrà e dovrà essere utilizzato dal Concessionario, fino alla scadenza e/o cessazione della presente concessione, ai soli fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. c).

**Art. 9 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO PER E  
NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**

1. Il Concessionario, manlevando espressamente il Concedente da ogni onere e/o responsabilità al riguardo, si obbliga direttamente e in proprio, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare all'impresa esecutrice degli Interventi (ove diversa dal Concessionario), tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto conto della situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi.

2. Per l'esecuzione dei lavori il Concessionario si dovrà avvalere esclusivamente di imprese qualificate, in linea con le vigenti normative in materia di Lavori Pubblici.

3. Il Concedente rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il Concessionario e i terzi a qualsiasi titolo e in particolare ai rapporti con l'impresa esecutrice degli Interventi, con obbligo a carico del Concessionario di manlevare e tenere integralmente indenne il Concedente da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte dalla stessa impresa esecutrice e/o di terzi.

4. Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel

corso dell'esecuzione degli Interventi, rimanendo in ogni caso il Concedente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario stesso.

**Art. 10 – ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI E VERIFICA DELLA LORO REGOLARITÀ**

1. Ad ultimazione degli Interventi, comprese le eventuali varianti e modifiche, il Concessionario sarà tenuto a trasmettere al Concedente la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione degli Interventi e le certificazioni necessarie (es. collaudo statico, agibilità, conformità impiantistica ed energetica) nonché la documentazione tecnica amministrativa relativa all'eventuale aggiornamento catastale. Tutte le responsabilità, gli oneri e i costi connessi ai predetti adempimenti restano ad integrale ed esclusivo carico del Concessionario.

2. Il Concedente si riserva, anche in contraddittorio con il Concessionario, l'esame della documentazione di cui al comma precedente, verificando che gli Interventi siano corrispondenti ai Progetti e funzionali allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. c). Le operazioni di verifica e il relativo esito finale saranno attestati da apposita documentazione e verbalizzazione (di seguito, "il Verbale di Verifica").

3. In ogni caso il Concessionario, per le opere realizzate, oltre alla custodia, è tenuto nei confronti del Concedente alla garanzia e agli obblighi di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ.

4. Contestualmente all'avvio delle attività di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del presente atto, il Concessionario procederà a redigere, in contraddittorio con il Concedente, apposita elencazione dei beni mobili strettamente connessi allo svolgimento delle attività medesime, suddivisa per tipologie, da sottoporsi ad

espressa approvazione da parte del Concedente. Eventuali modifiche/integrazioni all'elenco da parte del Concessionario dovranno essere comunicate formalmente al Concedente ai fini della necessaria approvazione.

**Art. 11 –MANCATO OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI.**

**MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ DI  
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

1. Nell'eventualità che gli Interventi non risultino definitivamente realizzati e conclusi entro il termine definito, il Concedente avrà titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione, ovvero, su richiesta del Concessionario, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo, comunque non superiore a .... (.....) mesi, per provvedere, trascorso infruttuosamente il quale la concessione si intenderà "ipso iure" decaduta. Nulla sarà dovuto al Concessionario che, scaduto il termine di proroga di cui sopra, provvederà a riconsegnare l'Immobile con le modalità indicate al successivo art. 23, libero da persone e cose, e nelle condizioni risultanti dal Verbale di Consegna.
2. Ove le evenienze di cui al precedente comma 1 siano imputabili a fatto e colpa del Concessionario, il Concedente, ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno, avrà diritto di incamerare la cauzione di cui al successivo art. 20.
3. Nell'ipotesi in cui, ad esito delle verifiche, gli interventi realizzati non risultino conformi nei tempi e nelle modalità previste, il Concessionario dovrà provvedere a quanto necessario per la loro conformità entro il termine stabilito dal Concedente in ragione delle circostanze, pena la decadenza ex lege dalla presente concessione, con incameramento integrale della cauzione come previsto dal successivo art. 20, oltre all'eventuale ulteriore maggior danno.
4. È fatto salvo per il Concedente il diritto di pretendere il ripristino

dell'Immobile nello stato in cui è stato consegnato, nell'ipotesi di interventi eseguiti senza il preventivo consenso dell'amministrazione comunale o in difformità della proposta progettuale o dei titoli abilitativi rilasciati dagli Enti/Organi competenti.

#### **Art. 12 – VIGILANZA SULL'AVANZAMENTO LAVORI**

1. L'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi sono soggetti a verifiche da parte del Concedente, ai fini dell'accertamento della loro conformità ai progetti presentati dal Concessionario. A tal fine il Concessionario dovrà trasmettere al Comune copia del progetto esecutivo debitamente approvato dagli Organi competenti, nonché di tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera e dovrà, inoltre, consentire e rendere agevoli, a pena di decadenza, i sopralluoghi che gli incaricati dell'Amministrazione comunale – con preavviso di almeno 5 giorni – dovessero ritenere opportuni e necessari.

#### **Art. 13 – ACQUISIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE**

1. Alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo della presente concessione, il Comune acquisirà, senza alcun compenso o rimborso, "ipso iure", tutte le opere realizzate senza che il Concessionario, o qualsiasi terzo, anche avente causa del Concessionario possa avanzare alcuna pretesa.

#### **Art. 14 – CANONE DI CONCESSIONE**

1. Fermo restando l'adeguamento ISTAT di cui al successivo comma 4°, il Concessionario è tenuto a versare, come proposto nella relativa offerta, un canone annuo fisso stabilito in Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00).

2. Come richiesto in sede di gara dal Concessionario, il canone per 2 (due) annualità sarà posto a scomputo dell'investimento per i lavori da effettuarsi a

cura dello stesso per l'inizio dell'attività.

3. Il concessionario deve versare il canone entro e non oltre il primo giorno di decorrenza di ogni rata mediante accredito sul conto corrente di tesoreria comunale con IBAN: IT 81 K 01030 71600 000001671608. il Concessionario è tenuto a

4. Fermo l'adeguamento secondo quanto previsto al successivo comma 4) del presente articolo, il canone di concessione non potrà subire revisioni o riduzioni per qualsivoglia motivo e a qualsivoglia titolo, convenendosi espressamente la aleatorietà del rapporto concessorio, anche con riferimento ai risultati delle attività di cui all'art. 2, comma 2, lett. c).

5. Il canone di concessione sarà adeguato annualmente in modo automatico e senza bisogno di richiesta del Concedente, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all'indice mensile del terzo mese precedente al mese di decorrenza dell'atto.

6. Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, qualunque ne sia il titolo.

7. Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente atto, il Concessionario dovrà corrispondere gli interessi di mora dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento. La misura percentuale degli interessi di mora è pari al saggio degli interessi legali per il debito maturato.

8. La prova del pagamento non può essere data che mediante esibizione della ricevuta.

### **Art. 15 –CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e quant'altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione degli Interventi, che per il successivo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), tenendo indenne il Concedente da ogni spesa, responsabilità o adempimento connesso.

2. Alla scadenza della presente concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà del Concedente di richiedere il subentro.

### **Art. 16 –ESONERO DI RESPONSABILITÀ**

1. Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose, animali, derivanti da qualsiasi causa conseguente all'utilizzazione dell'immobile dato in concessione.

2. Il Concessionario è soggetto a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente a rilevare e tenere indenne il Concedente da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi.

3. Il Concessionario si impegna ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni pubbliche, restando esclusa ogni responsabilità del Concedente per ritardo e/o diniego di autorizzazione, sospensione o limitazione dell'esercizio dell'attività del medesimo Concessionario derivante da eventuali leggi e/o regolamenti, nonché da qualsiasi altra causa, anche conseguente ad attività, ritardi e/o omissioni da parte di altre Amministrazioni/Enti, non imputabile al Concedente.

### **Art. 17 –MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

1. A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobile pre e post realizzazione degli Interventi e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso e alla sicurezza delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, tenendo conto del programma delle manutenzioni.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria dovranno essere comunicati (quelli di manutenzione ordinaria) ovvero autorizzati preventivamente dal Concedente (quelli di manutenzione straordinaria), ad avvenuta acquisizione da parte del Concessionario delle autorizzazioni da parte degli Enti/Organi competenti, nonché acquisiti i permessi e le autorizzazioni prescritte dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

3. Ove si rendano necessari lavori urgenti ed indifferibili, il Concessionario potrà intervenire direttamente, dandone preventiva immediata comunicazione, mediante posta elettronica certificata, al Concedente.

4. Il Concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte del Concedente, per l'esecuzione degli Interventi, per la gestione delle attività di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del presente atto, per le attività di manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati all'Immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all'Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo.

5. In caso di violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di custodia, vigilanza e sicurezza dell'immobile, a carico del Concessionario, il Concessionario medesimo dovrà provvedere a quanto necessario per la loro

esecuzione entro il termine stabilito dal Concedente in ragione delle circostanze, pena la decadenza ipso iure dalla presente concessione, con incameramento integrale della cauzione di cui al successivo art.20, salvo il diritto del Concedente al risarcimento dell'eventuale ulteriore maggior danno.

**Art. 18 –SVOLGIMENTO DELLE “ATTIVITÀ ECONOMICHE/DI SERVIZIO PER IL CITTADINO”. CUSTODIA E VIGILANZA.  
RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le attività di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. c).

2. È fatta salva la possibilità per il Concessionario di affidare a terzi aspetti parziali e specialistici delle Attività di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. c) sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente e interamente a carico del Concessionario.

3. Nello svolgimento delle predette attività, il Concessionario, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne il Concedente da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari.

4. Nello svolgimento delle predette Attività e nell'esecuzione della presente concessione, il Concessionario opererà in modo non discriminatorio e si presenterà in modo tale da far sempre constare l'autonomia delle proprie attività e l'assoluta estraneità del Concedente alle medesime.

5. Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli



eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione agli Interventi e alle attività di cui al precedente Art. 2, comma 2, lett. c), oggetto della presente concessione, rimanendo in ogni caso il Concedente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario, che terrà sempre indenne il Concedente da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.

6. Il Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, il Concedente è e rimarrà assolutamente estraneo, in fatto e in diritto.

7. Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico del Concessionario al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico del Concessionario le tasse e imposte locali e nazionali di qualsiasi natura gravanti sull'Immobile.

8. Il Concessionario si impegna ad assicurare idonee condizioni per la conservazione e la fruizione pubblica del bene concesso in uso, così come previsto dall'Avviso di gara.

9. Il Concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza dell'Immobile e delle attività ivi svolte. Il Concessionario sosterrà ogni onere ed incombente necessario, per legge e comunque per buona prassi degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carenza o mancata sorveglianza.

**Art. 19 – SOCIETA’ DI SCOPO E SUBCONCESSIONE DELLE**

**ATTIVITA’ ECONOMICHE/DI SERVIZIO PER IL CITTADINO**

1. Il Concessionario potrà costituire, previa autorizzazione del Concedente, una Società di scopo, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, finalizzata al perseguimento di tutti gli impegni previsti dalla presente concessione.

2. Dal momento della costituzione, la società di scopo subentrerà all'aggiudicatario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. Per effetto di tale subentro, che non costituisce cessione dell'atto, la società diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con il Concedente.

3. La cessione delle quote societarie o l'ingresso di nuovi soci potrà avvenire, previo benestare da parte del Concedente, subordinato alla verifica del permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva, purché la capogruppo, ovvero, in caso di impresa singola, il concessionario, partecipi alla società di scopo e garantisca il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino al primo bilancio della società stessa relativo all'attività economica/di servizio per il cittadino instaurata sul bene.

4. La subconcessione è ammessa previa autorizzazione del Concedente subordinata al buon esito delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti nell'Avviso di gara in capo al subconcessionario.

5. In caso di subconcessione, il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Concedente per tutte le obbligazioni e gli impegni relativi all'attività Economica/di servizio per il cittadino sub concessa, sollevando il Concedente medesimo da ogni pretesa del sub concessionario o da richieste di

risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subconcesse.

6. L'eventuale subconcessionario è tenuto ad osservare integralmente e/o a far osservare dai terzi, oltre alle obbligazioni assunte dal Concessionario con la presente concessione, tutte le norme e le disposizioni vigenti per l'Attività economica/di servizio per il cittadino esercitata, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari.

#### **Art. 20–CAUZIONE A GARANZIA**

1. Contestualmente alla stipula del presente atto, il Concessionario provvede a consegnare al Concedente una cauzione definitiva per il periodo di durata dei lavori, consistente nella fideiussione n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, con sede legale \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), pari al 10% della somma dell'ammontare degli investimenti previsti per l'esecuzione degli interventi e del 10% dei canoni dovuti per il periodo garantito, a garanzia di tutti gli oneri derivanti dalla presente concessione in relazione al periodo di riferimento, ivi compresi la corretta esecuzione degli interventi ed il regolare pagamento del canone; tale cauzione sarà svincolata alla data di emissione della seconda cauzione definitiva.

2. Una ulteriore cauzione definitiva dovrà essere costituita, a pena di decadenza dalla concessione, a garanzia di tutti gli oneri assunti con la sottoscrizione della stessa, ivi compreso il regolare pagamento del canone, per il periodo successivo al collaudo dei lavori e comunque prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 2, lett. c) per tutta la residua durata della concessione.

A tal fine il Concessionario potrà presentare:

- una cauzione unitaria con validità pari all'intera durata residua della concessione per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /00) pari al 10% dei canoni dovuti per la durata residua della concessione, che sarà progressivamente svincolata nel corso degli anni in funzione della progressiva riduzione del valore complessivo dei canoni dovuti;

ovvero

- una cauzione di validità pari a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) anni (non inferiore a cinque anni) per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /00) che sarà prorogata o rinnovata per un periodo non inferiore a 5 anni fino alla conclusione della concessione, fermo restando che il rinnovo o la proroga dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, anche con altro istituto di credito o assicurativo. L'importo della cauzione sarà pari al 10% dei canoni dovuti per il periodo garantito. Successivamente ai primi cinque anni, l'importo della cauzione sarà computato di volta in volta in relazione al valore complessivo dei canoni dovuti.

2. Le predette cauzioni, costituite a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, dovranno prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;

- la relativa operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Concedente.

## **Art. 21 –COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Il Concessionario consegna al Concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, ovvero si impegna a stipulare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Concessione e a consegnare entro i successivi ulteriori 30 giorni, adeguate polizze assicurative con primaria compagnia assicuratrice, al fine di garantire:

a. prima e durante l'esecuzione degli Interventi, la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell'Immobile oggetto di concessione, con massimale non inferiore al valore dell'Immobile non rifunzionalizzato;

b. conclusi gli Interventi, prima di dare avvio alle attività di cui al precedente art. 2 e per tutta la residua durata della concessione, la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell'Immobile, con massimale non inferiore al valore dell'Immobile rifunzionalizzato. Detto massimale sarà incrementato dal Concessionario, ogni 5 anni, per una percentuale pari alla somma degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per ciascuno degli anni trascorsi.

2. Il Concessionario, conclusi gli Interventi e prima di dare avvio all'attività indicata nella proposta progettuale presentata in sede di procedura ad evidenza pubblica, si impegna a stipulare le polizze assicurative obbligatorie per legge, in ragione del tipo di attività economica che andrà a svolgere all'interno dell'immobile oggetto di concessione, esonerando il Comune da qualunque

obbligo e responsabilità che potrebbe derivare nei confronti di terzi.

3. In caso di violazione degli obblighi a carico del Concessionario connessi alla mancata stipula delle prescritte polizze assicurative, il Concessionario medesimo dovrà provvedere a quanto necessario per la loro esecuzione entro il termine stabilito dal Concedente in ragione delle circostanze, pena la decadenza ipso iure dalla presente concessione, con incameramento integrale della cauzione di cui al precedente art. 20, oltre all'eventuale ulteriore maggior danno.

#### **Art. 22 –ACCERTAMENTI PERIODICI**

1. Il Concedente potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici.

#### **Art. 23 – RICONSEGNA DELL'IMMOBILE**

1. Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso espressamente previsti, l'Immobile concesso in uso ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità del Comune di San Giovanni Valdarno, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli Interventi.

2. A tale momento l'Immobile, sotto la responsabilità e l'obbligo del Concessionario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma.

3. All'atto della ripresa in consegna il Concedente, redigendo verbale in contraddittorio con il Concessionario, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.

4. Si intendono esclusi dalla riconsegna dell'Immobile e potranno, pertanto, tornare nella piena disponibilità del Concessionario, esclusivamente i beni mobili strettamente connessi alla gestione delle attività di cui al precedente rt. 2, comma 2, lett. c), oggetto della presente concessione.

#### **Art. 24 –DECADENZA**

1. In caso di inadempimento da parte del Concessionario anche di uno solo degli obblighi a suo carico derivanti dal presente atto, il Concedente, valutate le circostanze, avrà titolo a dichiarare la immediata decadenza del presente atto di concessione e avrà diritto ad incamerare la cauzione di cui al precedente art. 20, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Nelle ipotesi di decadenza di cui al precedente comma 1°, il Concedente, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Concessionario per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la presente concessione si intenderà “ipso iure” decaduta.

3. Il Concedente avrà, altresì, titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione nei seguenti casi:

a) qualora il Concessionario venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023;

b) nelle ipotesi di esito positivo delle verifiche “antimafia” di cui al successivo art. 29;

c) nelle ipotesi di inosservanza dei principi del Codice di Comportamento del Comune di San Giovanni Valdarno approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 15.02.2022.

#### **Art. 25 –REVOCA**

1. Il Comune di San Giovanni Valdarno potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi, alla revoca della concessione per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico.

2. In tal caso, oltre al rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli Interventi e che, in base al Piano economico-finanziario presentato in sede di gara, non siano già stati ammortizzati, il Concessionario avrà diritto, giusta la previsione del comma quinto dell'art. 3-bis della Legge n. 410/2001, ad un indennizzo pari al 10% della parte delle attività di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. c), da gestire, valutate sulla base del medesimo Piano economico-finanziario.

3. Disposta la revoca, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabilite al precedente art. 23, senza che possa vantare diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, sino all'incasso di quanto indicato al comma che precede.

#### **Art. 26 RECESSO DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario non potrà recedere dal rapporto concessorio prima che siano decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

2. Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del termine di cui al precedente comma 1°, il Concedente, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà diritto ad incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui al precedente art. 20.

3. Ove, successivamente, il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione, dovrà dare al Concedente un preavviso di almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, a valere sulla cauzione di cui al precedente art. 20, di un importo pari



a 2 volte il canone annuo di concessione di cui al precedente art. 14.

4. Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabilite al precedente art. 23, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

#### **ART. 27 - OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO DEL CONCESSIONARIO E CON I PROPRI DIPENDENTI**

1. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

#### **Art.28 – CONTESTAZIONI E PENALI**

1. L'aggiudicatario è soggetto a penalità qualora ponga in essere inadempimenti nella gestione del servizio e, in particolare, si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dello stesso, assicuri una presenza di operatori inferiore a quella richiesta dal servizio, non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari ed ai tempi da osservare nell'espletamento del servizio.

2. Qualunque inadempimento rilevato dall'Ente, addebitabile all'aggiudicatario, sarà ad esso contestato in forma scritta, tramite posta elettronica certificata.

3. A tale contestazione l'aggiudicatario dovrà rispondere, sempre in forma scritta, tramite posta elettronica certificata, entro il termine di 10 (dieci) giorni, adducendo le dovute giustificazioni.

4. Qualora tali giustificazioni non siano dall'Ente ritenute sufficienti, verrà applicata una penale di Euro 300,00 (trecento/00) per ogni contestazione.

5. Dopo l'applicazione di 5 (cinque) penali l'importo sopra indicato, per le ulteriori penali da applicarsi successivamente, sarà raddoppiato.

6. Le penalità sono portate in deduzione:

- sui crediti vantati verso l'Ente da parte dell'aggiudicatario;
- o sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale caso l'importo della cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato.

7. Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo annuale del canone, è facoltà dell'Ente di richiedere la risoluzione del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro soggetto.

8. Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme svolgimento del servizio.

**Art. 29 - DICHIARAZIONE ANTIPANTOUFLAGE**

1. Ai sensi degli artt. 3, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il Sig. \_\_\_\_\_, consapevole sulle responsabilità penali cui si è soggetti nel caso di dichiarazioni false o reticenti (di cui all'art. 76 del DPR citato), in ordine a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012, dichiara che presso \_\_\_\_\_ non vi sono dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del su menzionato D.Lgs. n. 165/2001 e di essere a conoscenza che i suddetti dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**Art. 30 - PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO**

**ANTIMAFIA**

1. L'aggiudicatario si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dei componenti la compagine societaria,

dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale al fine dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

**Art. 31 - PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO  
CORRUTTIVO**

1. L'aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dei componenti la compagine societaria. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei componenti la compagine societaria o dei dirigenti della Società aggiudicataria, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c. p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 cp. e 353-bis c.p.

**Art. 32 - CONTROVERSIE**

1. Eventuali controversie derivanti dal presente contratto e rientranti nella

giurisdizione ordinaria saranno devolute alla esclusiva competenza del Foro di Arezzo; per gli aspetti pubblicistici e per le controversie demandate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà, invece, competente il TAR della Toscana.

**Art. 33 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL  
REGOLAMENTO UE 2016/679**

1. Tutti i dati comunicati dalle parti sono trattati dalle stesse nella persona dei rispettivi titolari dei trattamenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente contratto. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti; in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679. L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 è consultabile per il Comune all'indirizzo url: [www.comunesgv.it](http://www.comunesgv.it) e presso la sede del titolare.

2. Per il Comune di San Giovanni Valdarno il titolare del trattamento è individuato nella persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in Via Garibaldi n.43.

**Art. 34 – COMUNICAZIONI**

2) Tutte le comunicazioni dovranno – a pena di invalidità, inefficacia e inopponibilità – essere eseguite per iscritto ai seguenti indirizzi e recapiti:

(per il Concedente) [protocollo@pec.comunesgv.it](mailto:protocollo@pec.comunesgv.it)

(per il Concessionario) PEC: \_\_\_\_\_

**Art. 35 – SPESE**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'aggiudicatario.

2. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al

D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Comune di San Giovanni Valdarno, mentre le eventuali spese di bollo sono a carico dell'Affidatario.

Il Concessionario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di aver letto gli articoli 28 (Penali), 26 (Recesso), 9 (Responsabilità del concessionario), 32 (Controversie), del presente atto nonché l'offerta tecnica e di approvare il tutto incondizionatamente dandone espressa accettazione.

Ed io sottoscritto Segretario Generale del Comune di San Giovanni Valdarno, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, dandone lettura alle parti stesse, le quali, da me interpellate, mi hanno dispensato dalla lettura dell'offerta tecnica per averne già prima d'ora preso conoscenza e condividendone il contenuto, e lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge.

Le parti sottoscrivono il presente contratto, in forma elettronica, in mia presenza.

La sottoscrizione del presente contratto viene eseguita previa mia verifica della validità del certificato elettronico utilizzato.

Il contratto è stato predisposto da persona di mia fiducia e si compone di numero \_\_\_\_\_ pagine e righe \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ pagina, fino qui senza le firme.

**IL DIRIGENTE**

\_\_\_\_\_ (firma apposta in forma digitale)

**IL CONCESSIONARIO**

Sig\_\_\_\_\_ (firma apposta in forma digitale)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Antonella Romano

(firma apposta in forma digitale)